



COMUNE DI MONOPOLI

GAS RADON

**Giornata di discussione sulla Legge Regionale n. 30/2016:
finalità, contenuti e procedure operative**

**ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER IL
MONITORAGGIO DEL GAS RADON
NELLA L.R. 30/2016 E S.M.I.**

Ing. Giuseppe Orlando – Ing. Giuseppe Verdiani

Comune di Monopoli – A.O. IV «Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente»

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2 - IL RUOLO DEI COMUNI

3 - I "SOGGETTI OBBLIGATI"

4 - GLI EFFETTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

5 - GLI EFFETTI SULLE NUOVE COSTRUZIONI

6 - GLI EFFETTI SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle more della redazione del Piano Regionale Radon e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'applicazione dei **livelli limite** prevista dalla LR 30/2017 riguarda:

Tutte le **NUOVE COSTRUZIONI**

il cui titolo abilitativo si sia formato dopo il 19.11.2016.

ESENZIONE dagli obblighi di misurazione

Vani tecnici isolati o al servizio di impianti a rete

Gli **EDIFICI ESISTENTI** di seguito specificati:

a) gli **edifici strategici** di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all'istruzione, compresi gli **asili nido** e le **scuole materne**

b) gli **interrati, seminterrati e locali a piano terra** degli edifici **diversi** da quelli di cui alla lett. a) e **aperti al pubblico**, con **esclusione**

- dei **residenziali**

- dei **vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete**

ESENZIONE dagli obblighi di misurazione

Locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq dotati di adeguata ventilazione.

L'esenzione non vale nel caso in cui i locali siano collegati strutturalmente con altri locali in modo tale che ne derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l'esenzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

	Tipologia	Esclusioni (locali non soggetti al rispetto dei LL)	Livello Limite (LL) di concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso	Riferimento LR 30/2016
NUOVE COSTRUZIONI ⁽¹⁾	Tutte le nuove costruzioni	• Vani tecnici isolati • Vani tecnici al servizio di impianti a rete	300 Bq/mc	art. 3, co. 2
EDIFICI ESISTENTI	Gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne		300 Bq/mc	art. 4, co. 1
		• Edifici residenziali • Vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete		
	Gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lett. a e aperti al pubblico.	Sono esentati dall'obbligo di misurazione: locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq dotati di adeguata ventilazione. Tale esenzione non vale nel caso in cui tali locali siano collegati strutturalmente con altri locali in modo tale che ne derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l'esenzione.		

⁽¹⁾ Applicabile a tutte le costruzioni per le quali il titolo abilitativo si sia formato dopo il 19.11.2016 (art. 25, co. 1, lett. f L.R. 36/2017)

D.M. 14.01.2008 – EDIFICI STRATEGICI

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.



Regione Puglia



D.G.R. 1214 del 31.05.2011



- Adegua gli strumenti di pianificazione urbanistico – territoriale entro un anno dall’approvazione del Piano Regionale Radon (*art. 2 co. 5*)
- Riceve gli esiti delle misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da parte degli esercenti attività e dei proprietari di nuove costruzioni (*art. 4 co. 2*)
- Se necessario, provvede ad intimare la trasmissione degli esiti delle misurazioni con ordinanza. Tale azione è propedeutica alla sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità (*art. 4 co. 2*)



- Riceve e approva il piano di risanamento da parte del proprietario dell'immobile dove si è riscontrato il superamento dei limiti di concentrazione (*art. 4 co. 3*)
- Indica il termine entro il quale devono essere concluse le opere previste dal piano di risanamento (*art. 4 co. 5*)
- Può adottare provvedimenti per lo sgombero dell'immobile per il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento (*art. 4 co. 7*)



- Valuta i progetti edilizi anche in relazione alla prescritta relazione tecnica contenente indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo, sui materiali impiegati per la costruzione e alle soluzioni tecniche adottate al fine di evitare l'accumulo di gas radon
(*art. 3 co. 2 L.R. 30/2016 e s.m.i.*)
- Approva i piani attuativi se preceduti da studi preliminari del suolo e del sottosuolo orientati a definire eventuali particolari tecniche costruttive
(*art. 3 co. 5 L.R. 30/2016 e s.m.i.*)



- ✓ **Comune** per quanto concerne le attività di pianificazione
- ✓ **Dirigenti/datori di lavoro degli Enti Locali** per gli edifici di proprietà del Comune
- ✓ **Proprietari** per quanto concerne il risanamento di edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici e la pianificazione territoriale attuativa
- ✓ **Esercenti** di edifici destinati all'istruzione e di edifici strategici
- ✓ **Esercenti** di edifici aperti al pubblico (interrati, seminterrati, piano terra) con superficie maggiore di 20 mq (se non collegata ad altri locali)



- Esercenti
 - ✓ avviano attività di monitoraggio su base annuale finalizzata alla determinazione della concentrazione di attività di gas radon
(entro il 09 novembre 2017)
 - ✓ trasmettono gli esiti del rilevamento al Comune e all'ARPA entro 1 mese dalla conclusione delle misurazioni



- Proprietari
 - ✓ Presentano un piano di risanamento in caso di superamento delle concentrazioni limite
(entro 60 giorni dall'accertamento del superamento)
 - ✓ Avviano l'esecuzione del risanamento
(entro 60 giorni dall'approvazione del piano)
 - ✓ Concludono la realizzazione delle opere previste dal piano di risanamento
(di norma entro 1 anno, prorogabile di 6 mesi)
 - ✓ Effettuano le nuove misurazioni su base annuale e trasmettono al Comune la dichiarazione sul rispetto dei limiti di legge



- **Proprietari**

- ✓ In fase di richiesta del titolo abilitativo per la costruzione, presentano specifica relazione a corredo del progetto contenente i seguenti elementi:
 - a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
 - b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
 - c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l'accumulo di gas radon nei diversi locali.

Le caratteristiche tecniche derivanti da tale relazione tecnica devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.

- ✓ Entro 6 mesi dal deposito della segnalazione certificata ai fini dell'agibilità, avviano attività di monitoraggio



- **Regione**
 - ✓ Approva il Piano Regionale Radon (P.R.R.), in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute
- **Regione, Città Metropolitane/Enti di Area Vasta, Comuni**
 - ✓ Entro 1 anno dall'approvazione del P.R.R., adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale al P.R.R.. Nelle more dell'adeguamento, le prescrizioni del P.R.R. prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.



- **Comuni**

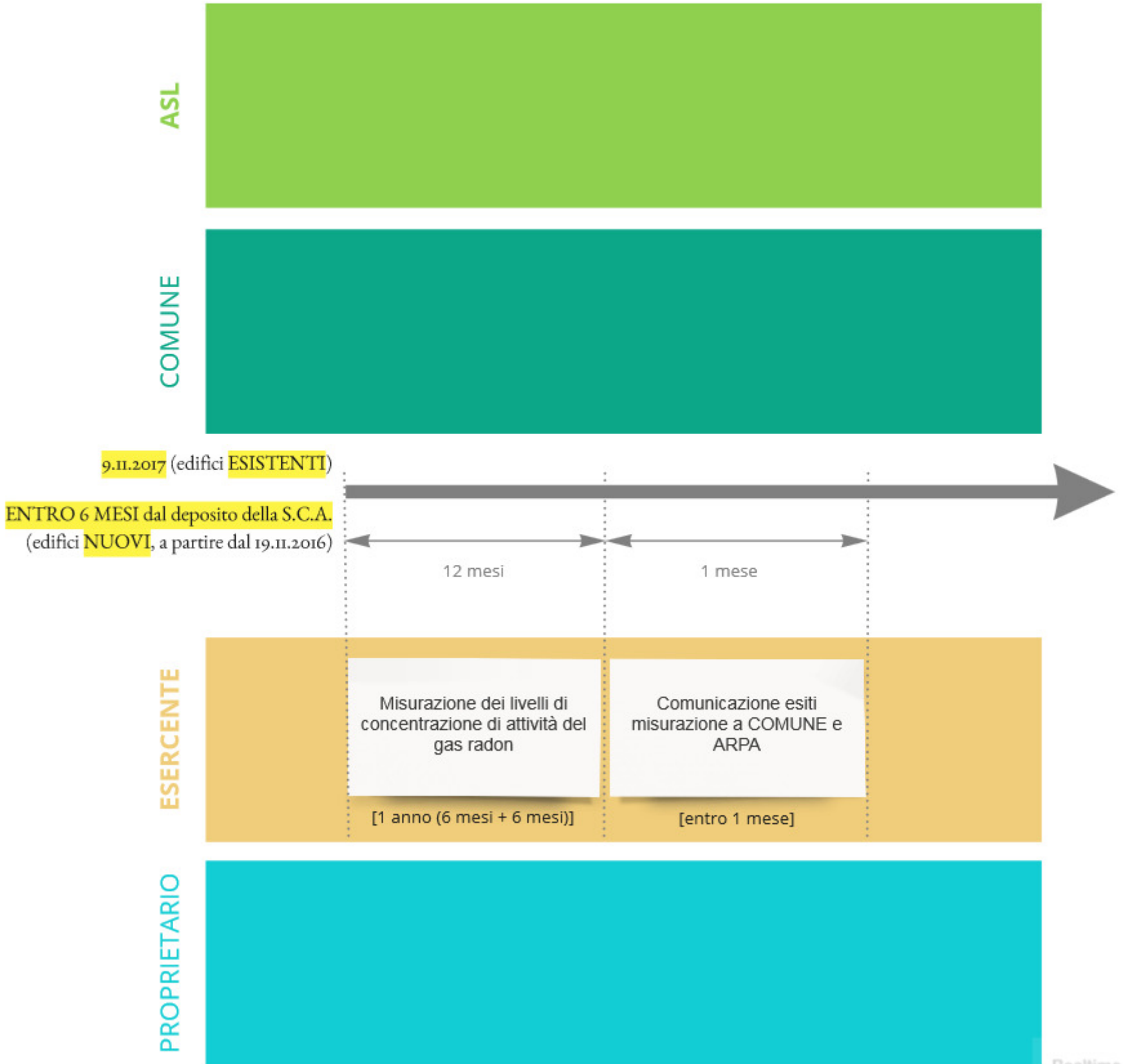
- ✓ Ai fini dell'approvazione dei Piani Urbanistici Generali, redigono studi preliminari del suolo e del sottosuolo per definire idonee tecniche costruttive e prescrizioni sull'uso di materiali

- **Proprietari**

- ✓ Ai fini dell'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, redigono studi preliminari del suolo e del sottosuolo per definire idonee tecniche costruttive

SCENARIO 1

MONITORAGGIO +
COMUNIZAZIONE ESITI +
NESSUN SUPERAMENTO



SCENARIO 2
MONITORAGGIO +
MANCATA COMUNIZAZIONE ESITI +
NESSUN SUPERAMENTO

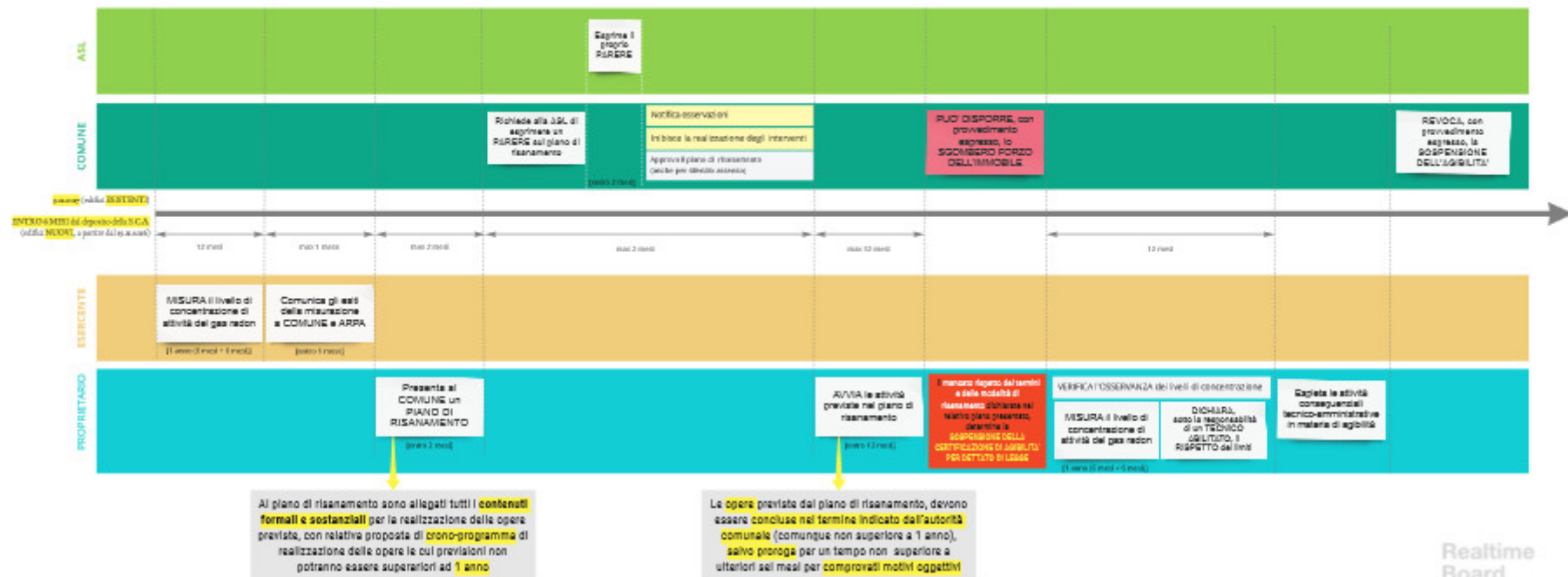


SCENARIO 3

MONITORAGGIO +
COMUNICAZIONE ESITI +
SUPERAMENTO +
CORRETTA ESECUZIONE RISANAMENTO



SCENARIO 4
MONITORAGGIO +
COMUNICAZIONE ESITI +
SUPERAMENTO +
ERRATA ESECUZIONE RISANAMENTO



SCENARIO 5

NESSUN MONITORAGGIO

